

Pubblicato il 08/06/2026

N. 04588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03312/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3312 del 2024, proposto da - OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati dagli avvocati Francesco Dal Piaz, Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

il Comune di Camino, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

il Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

il Comune di Casale Monferrato, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

di -OMISSIS- quale titolare e legale rappresentante *pro tempore* dell'Azienda agricola -OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783 del 13 maggio 2022, resa tra le parti.

Vista l'istanza presentata dal ricorrente in data 17 febbraio 2026;
vista la relazione depositata dal commissario *ad acta* in data 29 ottobre 2025;
visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camino e del Ministero della cultura;
visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
viste le sentenze di questa sezione numeri 9181/2024 e 4887/2025 e l'ordinanza n. 7591/2025, emesse nel presente giudizio;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026, il consigliere Francesco Frigida e uditi, per il ricorrente, l'avvocato Bruno Taverniti per delega dell'avvocato Francesco Dal Piaz e, per il Comune di Camino, l'avvocato Alberto Cerutti.

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9 e 22 aprile 2024 e in data 23 aprile 2024 – il signor -OMISSIS- ha domandato l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783 del 13 maggio 2022, notificata in data 16 maggio 2022, resa all'esito del giudizio di ottemperanza n. 8936/2021 e con cui è stato ordinato «*al Comune di Camino di dare integrale esecuzione alla pronuncia di cui al decreto del Capo dello Stato in data 23/10/2018 (avverso cui era stata proposta una revocazione, dichiarata inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2020), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, se precedente*».

1.1. In particolare, il ricorrente ha chiesto che venga nominato un commissario *ad acta* e, altresì, ha formulato domande di tipo risarcitorio.

2. Il Comune di Camino si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione.

4. Il signor -OMISSIS- e il Comune di Casale Monferrato (dei cui uffici tecnici il Comune di Camino si era avvalso), pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.

5. All'esito della camera di consiglio del 29 ottobre 2024 – dove la difesa del Comune di Camino ha dichiarato essere già stata irrogata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di attendere un finanziamento dall'amministrazione statale per procedere alla demolizione del manufatto abusivo e la difesa del ricorrente ha insistito sulla richiesta di nomina di un commissario *ad acta* – la sezione ha emesso la sentenza non definitiva n. 9181 del 15 novembre 2024.

5.1. Con tale pronuncia la sezione ha nominato il commissario *ad acta* nella persona del dirigente della direzione ambiente, energia e territorio della Regione Piemonte, con il compito di provvedere ad eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783/2022 – che, a sua volta, ha condannato il Comune di Camino ad ottemperare al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2018 – e specificamente a curare l'attività diretta alla demolizione degli abusi edilizi per cui è causa. Ha autorizzato, altresì, il commissario a visionare gli atti e i documenti del giudizio e relazionare sulla propria attività al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione. Ha riservato alla sentenza definitiva, all'esito della conclusione dell'intera vicenda sostanziale, la statuizione sulle altre domande proposte dal ricorrente e sulla regolazione delle spese di lite.

5.2. La sezione è giunta a tale determinazione dopo aver sintetizzato i fatti di causa come segue (e di cui è opportuno reiterarne la descrizione): «*la sentenza ottemperanda ha accolto il ricorso per l'ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2018, reso su conforme parere del Consiglio di Stato n. 1522 dell'11 giugno 2018 a seguito di ricorso straordinario, ha annullato la determinazione n.*

615 del 27 aprile 2017 del Comune di Casale Monferrato, sportello unico associato per le attività produttive, di conclusione del procedimento unico ordinario su istanza ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 per esercizio di attività connessa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativo a un porticato e ad un muro di contenimento a servizio di cantina vitivinicola esistente sita nel Comune di Camino di proprietà del signor -OMISSIS- nonché la nota del Comune di Camino prot. 1017 del 18 aprile 2017 di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati dal signor -OMISSIS- e il permesso di costruire del medesimo ente locale n. 2/2017 del 18 aprile 2017. Il Consiglio di Stato, con l'ottemperanda sentenza n. 3783 del 13 maggio 2022, ha precisato che «Nel caso di specie, a seguito del disposto annullamento giustiziale del titolo edilizio in sanatoria, ha ripreso efficacia l'ordinanza n. 2/2012, mai sospesa, con cui il comune aveva ordinato la demolizione dei manufatti per cui è causa. Non avendo il sig. -OMISSIS- eseguito il provvedimento ripristinatorio nel prescritto termine di 90 giorni, il comune non avrebbe dovuto reiterare l'ordine di demolizione, ma piuttosto accertare il mancato adempimento di quello precedentemente dato e, quindi, dichiarare l'avvenuta acquisizione delle opere, con la relativa area di sedime, al patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, per poi decidere, in conformità a quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 31, se procedere, osservate tutte le precauzioni del caso, alla riduzione in pristino, a spese del responsabile dell'abuso, o dichiarare, ove possibile, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei manufatti abusivi. L'intimata amministrazione comunale è, quindi, tenuta a dare esecuzione al giudicato secondo quanto più sopra specificato. Non si ravvisa necessario disporre, allo stato, la reclamata nomina di un commissario ad acta, la quale potrà, comunque, essere richiesta nel caso di ulteriore inadempimento del Comune nell'ottemperare al giudicato» (...) Nonostante la notificazione, in data 16 maggio 2022, da parte del signor -OMISSIS- al Comune di Camino della sentenza n. 3783/2022, questa non è stata eseguita. In data 15 giugno

2022 l'interessato ha dunque diffidato l'amministrazione comunale a eseguire tempestivamente detta pronuncia. Con determinazione n. 47 del 21 giugno 2022 il Comune di Camino ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni abusivi e l'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. In data 9 luglio 2022 il signor -OMISSIS- ha comunicato al Comune di Camino «irrevocabilmente di voler spontaneamente demolire a propria cura e spese il manufatto destinato a portico oggetto di provvedimento giudiziari», incaricando a tal fine tecnici di propria fiducia per l'elaborazione e la presentazione del progetto di demolizione. Con deliberazione della giunta comunale di Camino n. 59 del 15 luglio 2022, il signor -OMISSIS- è stato autorizzato alla demolizione delle opere abusive. Cionondimeno le opere abusive non sono state demolite e di conseguenza il signor -OMISSIS- ha diffidato nuovamente l'amministrazione comunale ad intimare al responsabile degli abusi la loro rimozione. Con nota prot. n. 16403 del 24 ottobre 2022, il Comune di Camino ha chiesto un parere circa la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi alla competente Soprintendenza, la quale ha risposto in senso affermativo con nota del 23 gennaio 2023. In data 11 agosto 2023 l'amministrazione comunale ha chiesto al signor -OMISSIS- la trasmissione entro 30 giorni della comunicazione di avvio dei lavori relativi alla segnalazione certificata di inizio attività presentata per la rimozione degli interventi abusivi, avvertendolo che «In caso di mancato riscontro nei tempi predetti o di riscontro negativo» si sarebbe proceduto «agli adempimenti necessari per portare avanti la demolizione d'ufficio del fabbricato abusivo senza ulteriori comunicazioni in merito». Tuttavia le opere abusive non sono state demolite né dal signor -OMISSIS- né dal Comune di Camino, cosicché in data 16 novembre 2023 il signor -OMISSIS- ha diffidato il Comune ad adottare tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022 e a rimuovere conseguentemente gli abusi edilizi. Detta diffida, trasmessa peraltro per conoscenza anche alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Alessandria, non è stata riscontrata. (...) Il signor -OMISSIS- ha dunque proposto nuovo ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e proponendo domande risarcitorie. (...) Nelle more

del giudizio i manufatti abusivi non sono stati demoliti, in quanto, come già evidenziato, il Comune di Camino è in attesa all'uopo di un finanziamento statale».

5.3. Alla luce di siffatto contesto, la sezione ha svolto le seguenti osservazioni:

«il notevole tempo trascorso nello sviluppo della vicenda processuale senza che la pretesa del signor -OMISSIS- – definitivamente accolta in sede di cognizione – sia stata in concreto soddisfatta, addirittura a distanza di quasi due anni e mezzo da una precedente sentenza d'ottemperanza favorevole all'interessato, non consente ulteriori dilazioni, considerato peraltro che – in disparte i comportamenti omissivi del soggetto autore dell'abuso – il Comune di Camino non è riuscito in tempi ragionevoli a ripristinare la legalità urbanistico-edilizia sul proprio territorio. In particolare, l'abnorme dilatazione dei tempi dell'azione amministrativa si deduce univocamente dalle seguenti circostanze: a) l'ordinanza comunale n. 2/2012, con cui è stata ingiunta la demolizione degli interventi abusivi risale, al 1° febbraio 2012; b) l'istanza di sanatoria di tali opere è stata presentata dal signor -OMISSIS- il 22 novembre 2016; c) il relativo permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato il 18 aprile 2017; d) detto permesso non ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 2/2012, essendo stato emesso oltre 5 anni dopo l'adozione del provvedimento demolitorio e avendo dovuto, pertanto, nelle more e atteso il parziale inadempimento dell'ordine riduzione in pristino stato, il Comune già prendere atto dell'effetto acquisitivo automatico delle opere abusive al patrimonio comunale (il che è poi avvenuto soltanto nel 2022, soltanto dopo la prima sentenza di ottemperanza); e) in siffatto contesto è irrilevante il fatto che, dopo la parziale rimozione dei manufatti illeciti e prima della presentazione dell'istanza di sanatoria, il signor -OMISSIS- abbia segnalato al Comune di Camino, anche tramite relazioni tecniche, il rischio che la demolizione delle residue opere abusive potesse compromettere la staticità dell'edificio esistente di sua proprietà, giacché detta situazione avrebbe al più consentito, in caso di positivo riscontro di tutti i requisiti normativi, la fiscalizzazione della parte di abuso non rimovibile, ma non giustifica, in ogni caso, la prolungata inerzia dell'amministrazione comunale; f) se è pur vero che, a fronte dell'intervenuta sentenza di ottemperanza n. 3783/2022, il Comune di Camino ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni abusivi e ha posto in essere una serie di attività amministrative dirette alla demolizione degli abusi, è altrettanto

vero che a distanza di oltre 29 mesi dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza il signor -OMISSIS- non ha ancora ottenuto materialmente l'utilitas perseguita. In un simile contesto di reiterata e prolungata omessa esecuzione delle statuizioni rese in sede di ricorso straordinario e in sede giurisdizionale di ottemperanza non assumono rilievo giustificativo le problematiche di natura finanziaria rappresentate dal Comune di Camino, dovendosi procedere in tempi celeri all'esatta attuazione dei provvedimenti del Consiglio di Stato».

6. In data 17 febbraio 2025 il commissario *ad acta* ha depositato la propria relazione, dove è stato riepilogato il lavoro svolto e si è infine specificato che *«si ritiene che le operazioni relative all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783/2022, ossia le attività dirette alla demolizione degli abusi edilizi, siano state completate da parte dell'ufficio regionale scrivente secondo quanto indicato nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 09181/2024».*

7. Il ricorrente ha lamentato che le opere abusive non siano state del tutto rimosse e ha concluso chiedendo di *«adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la nomina di un nuovo commissario ad acta, affinché sia data effettiva esecuzione alla Sentenza non definitiva di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione II, n. 9181 in data 15.11.2024 e, quindi, alla Sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3783 in data 13.05.2022, e per l'effetto disponendo: l'integrale rimozione delle opere abusive realizzate dal Sig. BOIDO; - l'immissione nell'effettivo possesso, e la trascrizione presso i registri immobiliari dell'acquisizione al patrimonio comunale, dei beni abusivi del Sig. BOIDO e delle relative aree di sedime, ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001; - l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 nei confronti del Sig. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001; - l'ingiunzione del pagamento dell'indennità di occupazione a beneficio del Comune, da determinarsi a far data dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, avvenuta ope legis una volta decorso il termine per la demolizione ingiunto con l'Ordinanza n. 2/2012, o quantomeno a far data dall'adozione della Determinazione n. 47/2022 con cui è stata accertata la mancata rimozione delle opere e si è dato atto dell'avvenuta acquisizione; - la denuncia per l'occupazione abusiva dei beni pubblici perpetrata dal Sig. -OMISSIS- per consentire la repressione del reato di cui all'art. 633*

c.p.; - condannare il Comune di CAMINO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di denaro quantificanda e dovuta per la mancata ottemperanza della Sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3783/2022, nonché per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.».

8. Il Comune di Camino ha dedotto che l'esecuzione della sentenza sarebbe stata integrale e ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

9. Con sentenza n. 4887 del 5 giugno 2025, la sezione ha così disposto: «a) ordina al commissario ad acta (dirigente della direzione di urbanistica della Regione Piemonte) di ottemperare integralmente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3783 del 13 maggio 2022 nei sensi di cui ai paragrafi 9.1., 9.2 e 9.3 della parte motiva; b) condanna, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il Comune di Camino al pagamento, in favore del signor -OMISSIS- di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza successivamente al decorso di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza; c) respinge la domanda risarcitoria; d) dichiara inammissibile la domanda di ordine di trascrizione dell'acquisizione dell'area d'interesse al patrimonio comunale e di effettuazione delle inerenti variazioni catastali. Condanna il Comune di Camino a pagare, in favore del signor -OMISSIS- le spese e gli onorari del presente giudizio, liquidati in euro 3.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Compensa tra il ricorrente e le restanti parti processuali le spese e gli onorari di giudizio».

9.1. Con specifico riferimento alla domanda di ottemperanza, la sezione ha motivato la propria statuizione come segue: «Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti è emerso che il signor -OMISSIS-, responsabile dell'abuso, ha anticipato il commissario ad acta, in quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva, pur non essendo più proprietario dell'area, già acquisita in precedenza al patrimonio comunale, ha iniziato pro bono la demolizione degli abusi. Il commissario, dal canto suo, ha verificato lo stato

dell'area in data 10 dicembre 2024 e in data 21 gennaio 2025 (quando erano in corso i lavori da parte del signor -OMISSIS- e quando il commissario, tramite due funzionari delegati, constatò «la quasi completa demolizione delle opere abusive»), ma poi non ha svolto un accesso finale, basandosi su quanto riferitogli dal Comune di Camino circa il ripristino integrale dello status quo ante e reputando, pertanto, ottemperata la sentenza n. 3783/2022. (...) Tuttavia la rimozione totale degli abusi è smentita dall'apparato fotografico in atti, residuando allo stato (come era stato constatato dal commissario ad acta in data 21 gennaio 2025 e non specificamente contestato nella sua fattualità dall'amministrazione comunale) la platea in calcestruzzo sulla quale è stato edificato il portico/tettoia e costituente la sua pavimentazione, un pilastro (non rimosso per meramente asserita e non dimostrata instabilità statica), i blocchi di cemento utilizzati come muro di contenimento, il muro di contenimento su cui è stato addossato il portico, né è stata riportata un quantitativo di terra pari a quella rimossa al tempo della perpetrazione dell'abuso, né sono state realizzate le opere di mitigazione quali la tinteggiatura in color ocra chiaro e la piantumazione di vite vergine. (...) In proposito sono infondate le deduzioni del Comune di Camino, che, invero, si basano sull'erroneo presupposto che l'oggetto dell'ottemperanza sia l'ordinanza di rimozione n. 2/2012, mentre esso è la sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022, che, ha condannato l'ente locale ad ottemperare pienamente al d.P.R. del 23 ottobre 2018 con cui sono stati integralmente annullati la determinazione n. 615 del 27 aprile 2017 del Comune di Casale Monferrato, sportello unico associato per le attività produttive, di conclusione del procedimento unico ordinario su istanza ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 per esercizio di attività connessa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo a un porticato e ad un muro di contenimento a servizio di cantina vitivinicola di proprietà del signor -OMISSIS- e sita nel Comune di Camino, nonché la nota di tale Comune prot. 1017 del 18 aprile 2017 di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati e il permesso di costruire del medesimo ente locale n. 2 del 18 aprile 2017. In sostanza, vanno demoliti tutti gli interventi illegittimamente sanati e va ripristinata integralmente la situazione ad essi preesistente (...) Ne consegue che va ordinato al commissario ad acta di ottemperare in

modo integrale alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022, eliminando tutte le opere oggetto dei sui indicati illegittimi provvedimenti amministrativi. (...) Stante il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e dall'annullamento dei relativi provvedimenti sananti (nel 2018), non sussistono ragioni di iniquità ostative all'accoglimento della domanda, formulata da parte ricorrente, di condanna dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo. (...) Conseguentemente va imposta al Comune di Camino (il quale non perde il potere di demolire gli abusi) una penalità di mora pari a 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare dopo il decorso di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza».

10. In data 4 agosto 2025 il commissario *ad acta* ha depositato un'istanza a questa sezione, con la quale, dopo aver svolto alcune considerazioni, ha rappresentato «che le demolizioni esplicitate nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 04887/2025 siano state correttamente eseguite ed ultimate entro i 30 giorni dalla notificazione della sentenza in oggetto (e quindi entro il 5 luglio 2025) ad esclusione del muro di contenimento sulla base delle motivazioni sopra riportate e contenute nelle note prevenute dal Comune e nella relazione del Geologo allegate alla presente. Al fine di porre in essere azioni volte ad ottemperare completamente alla citata sentenza è necessario che il Comune di Camino provveda ad affidare un incarico ad idonea figura professionale che svolga le indispensabili verifiche strutturali sul muro di contenimento a cui era stato addossato il portico, considerata la potenziale ripercussione dell'intervento di demolizione in merito alla stabilità del terreno e dei manufatti posti a monte. In linea con quanto riportato appena sopra, con nota protocollo n.116884 del 1° agosto 2025, il Commissario *ad acta* comunica al Comune di Camino di ottemperare completamente alla citata sentenza, indicando la prima attività da compiere (...). Sulla base dei risultati delle suddette verifiche strutturali, si definirà la più appropriata soluzione tecnica e le conseguenti procedure» e ha chiesto che «venga valutata da Codesto eccellentissimo Consiglio di Stato l'eventuale sospensione della penale di 100 € al giorno nei confronti del Comune di Camino, considerando che il medesimo ha ottemperato alla sentenza nei tempi indicati, fino allo stato in cui le condizioni di sicurezza glielo hanno permesso».

11. Con ordinanza n. 7591 del 29 settembre 2025, la sezione ha osservato e stabilito quanto segue: «a) *il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e nel caso di specie svolge le funzioni del Comune di Camino, cosicché non può delegare a tale ente locale alcuna attività connessa allo svolgimento del proprio incarico, comprese le verifiche e le valutazioni tecniche, che sono di sua esclusiva competenza*; b) *le verifiche in loco devono essere effettuate dal commissario ad acta in contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti e, in particolare, con il consulente dell'interessato -OMISSIS- come da questi richiesto*; c) *il sopralluogo sul manufatto residuale (muro di contenimento) e sul contesto materiale su cui insiste e in cui si inserisce dovrà essere effettuato entro il 15 novembre 2025 dal commissario ad acta, il quale dovrà adottare le sue determinazioni entro il 25 novembre 2025*; d) *stante l'emersione delle problematiche rappresentate dal commissario nella sua istanza, la penalità di mora irrogata con la sentenza n. 4887/2025 a carico del Comune di Camino è sospesa dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 25 novembre 2025*; e) *nell'ipotesi di mancata effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla superiore lettera c) nei termini ivi previsti, la penalità di mora tornerà ad operare a far data dal 26 novembre 2025. Nulla va disposto circa le spese e gli onorari di giudizio della presente fase, trattandosi di un'interlocuzione tra il giudice e il suo ausiliario*».

12. In data 29 ottobre 2025 il commissario *ad acta* (direttore della direzione ambiente, energia e territorio della Regione Piemonte) ha depositato una relazione, con la quale, dopo aver svolto alcune premesse e osservazioni, ha rappresentato «*che risulta eseguita la demolizione di tutto quanto indicato nell'ordinanza di demolizione per le parti che potevano essere oggetto di demolizione*», ha richiamato le «*considerazioni sfavorevoli all'eventuale abbattimento del muro di contenimento*», ha precisato «*che non è stato tutt'ora dato esito all'affidamento di incarico ad idonea figura professionale per le indispensabili verifiche strutturali sul muro di contenimento*» e «*che qualsivoglia risultato dell'accennata verifica non potrebbe in ogni caso consentire per quanto di seguito esplicitato l'attività fattuale di rimessa in pristino*», e ha sottolineato che «*il commissario ad acta, e la relativa direzione regionale di cui è responsabile, non dispongono di apposito capitolo di spesa a bilancio dell'Ente o di risorse pubbliche, comunque disponibili, da utilizzare per l'attuazione dell'intervento demolitorio del muro di*

contenimento in questione» e «che questa struttura regionale non è dotata di personale impiegabile per l'attuazione del processo tecnico-amministrativo richiesto, poiché le mansioni sollecitate non appartengono alle ordinarie competenze attribuite», nonché ha evidenziato «ad esclusivo titolo collaborativo che il primo periodo, comma 1, dell'articolo 41 del d.p.r. 380/2001 testualmente recita "in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale"».

In definitiva, il commissario *ad acta* ha comunicato a questa sezione che *«non risulta possibile dare adempimento alla residuale demolizione del muro di contenimento, come sopra identificato».*

13. In data 17 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato un'istanza di nomina di *«un nuovo Commissario ad acta il quale, dando definitiva esecuzione alla Sentenza n. 4887/2025, provveda in sostituzione del Comune di Camino alla definitiva demolizione di tutte le opere abusive realizzate dal Sig. -OMISSIS-, condannando altresì nuovamente l'Amministrazione comunale al pagamento della penale a titolo di astreinte per l'ulteriore ritardo nell'adempimento».*

13.1. L'interessato ha motivato la propria richiesta come segue: *«nel corso del suo incarico, il Commissario ad acta: i) sostituendo l'Amministrazione comunale per imporre la demolizione, ha tentato di demandare la valutazione circa la possibile rimozione delle opere illecite al Comune di Camino, parte in causa nel presente giudizio; ii) ha effettuato ispezioni presso i luoghi interessati in assenza di un perito nominato dal ricorrente, in violazione del principio del contraddittorio tra le parti; iii) ha richiesto la sospensione del pagamento della penale in capo al Comune, superando i limiti del proprio incarico; iv) ha declinato totalmente la propria responsabilità in ordine all'incarico assegnatogli. (...) Il contegno ingiustificatamente omissivo tenuto dal Commissario riassunto in precedenza, dunque, ha quale effetto ultimo l'ulteriore sopravvivenza di opere accertate come abusive da numerose statuizioni ormai passate in giudicato, come ribadito anche da codesto Ecc.mo*

Collegio, e lasciate pervicacemente impregiudicate dal Comune da oltre 12 anni, consentendo al Sig. -OMISSIS- di utilizzarle nonostante, si rammenta, le medesime opere e le relative aree di sedime siano ormai di proprietà comunale per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione risalente al 01.02.2012. Tale stato di fatto non può essere ulteriormente tollerato, privando ancora una volta il Sig. -OMISSIS- di legittima ed opportuna tutela giurisdizionale, vanificando anche il presente secondo giudizio per ottemperanza».

14. In pari data il Comune di Camino ha depositato una memoria, con la quale ha dedotto che *«sulla scorta di valutazioni tecniche dell'ausiliario del Giudice riconnesse al grave rischio derivante dall'instabilità del versante che sarebbe interessato dalle ultime opere di demolizione, non risultano eseguibili ulteriori interventi sull'immobile abusivo residuo, a fronte dei consistenti lavori di rimessione in pristino comunque già eseguiti che hanno condotto alla rimozione della quasi totalità del manufatto sanzionato con l'ordine demolitorio. In questa particolare situazione anche il Comune ha evidenziato – con p.e.c. del 30.12.2025 presente nel fascicolo informatico del procedimento – che l'Amministrazione ha operato, relativamente a quanto di sua competenza, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite con l'ordinanza n. 7591/2025. Ciò anche al fine di rimarcare come non possa essere ascritta al Comune di Camino la responsabilità per il ritardo lamentato dal signor -OMISSIS-, con particolare riferimento all'applicazione della penalità di mora prevista in sede giudiziaria. A fronte dell'oggettiva impossibilità di procedere all'integrale rimozione delle opere e di svolgere gli adempimenti indicati dal Consiglio di Stato, il Comune è incolpevole essendosi attivato tempestivamente ed avendo dato corso nei tempi stabiliti a tutti gli interventi effettivamente eseguibili, non potendo essere chiamato a rispondere per le attività poste in essere dal Commissario che, come rimarcato da questo stesso Collegio, “è un ausiliario del giudice e nel caso di specie svolge le funzioni del Comune di Camino, cosicché non può delegare a tale ente locale alcuna attività connessa allo svolgimento del proprio incarico”».*

15. Al fine della delibazione dell'istanza del ricorrente è stata fissata la camera di consiglio del 26 maggio 2026.

16. In vista di tale udienza camerale, il ricorrente ha depositato una memoria in data 8 maggio 2026 e il Comune di Camino una memoria di replica in data

15 maggio 2026. Con tali scritti defensionali dette parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.

17. L'istanza è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.

18. Il Collegio rileva che non è stata data ancora completa attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783 del 13 maggio 2022, né da parte dell'amministrazione comunale, né da parte del commissario *ad acta*, nonostante l'emanazione di due sentenze e di un'ordinanza in sede di giudizio di ottemperanza.

In proposito si osserva che il commissario *ad acta* ha effettuato, tramite tecnici regionali, ispezioni presso i luoghi interessati in assenza di un perito nominato dal ricorrente, nonostante esplicita richiesta dell'interessato e in difformità da quanto espressamente disposto con l'ordinanza n. 7591/2025 e – malgrado nella predetta ordinanza fosse stato rimarcato che il commissario *ad acta* non può delegare la propria attività all'amministrazione parte in giudizio – ha sostanzialmente tentato di rimettere al Comune di Camino (soggetto inottemperante) la valutazione circa la possibile rimozione delle opere illecite (e, in particolare, con riferimento al muro di contenimento, la cui demolizione potrebbe ripercuotersi sulla stabilità del terreno e dei manufatti posti più in alto). Inoltre, in via assorbente ogni ulteriore considerazione, il commissario *ad acta* ha dichiarato, in ogni caso, di non poter effettuare l'attività fattuale di rimessione in pristino, non disponendo di apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale o di altre risorse pubbliche da utilizzare a tal fine, né di personale impiegabile per l'attuazione del processo tecnico-amministrativo richiesto, esulando le mansioni conferitegli dalle ordinarie competenze attribuite all'ente.

18.1. Ne discende la necessità, al fine di garantire l'effettività e la pienezza della tutela giurisdizionale e la doverosa attuazione del giudicato amministrativo, di nominare un nuovo commissario *ad acta* in luogo del precedente (ovverosia il direttore della direzione ambiente, energia e territorio

della Regione Piemonte), il quale decadrà dall'incarico alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

18.2. Alla luce dell'art. 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (peraltro richiamato anche dal direttore regionale), il Collegio reputa opportuno nominare il prefetto di Alessandria (nel cui territorio di competenza ricade il Comune di Camino) quale nuovo commissario *ad acta* e in sostituzione del precedente, con facoltà di delega a un suo subordinato gerarchico con la qualifica minima di dirigente.

Il nuovo commissario dovrà dare piena attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022, sulla base delle indicazioni fornite nelle tre precedenti pronunce emanate nel presente giudizio di ottemperanza (sentenze numeri 9181/2024 e 4887/2025 nonché ordinanza n. 7591/2025), con facoltà di accedere a tutti gli atti di causa e di interloquire con le parti, i loro difensori e i loro consulenti, nonché di provvedere, ove necessario, alla nomina di uno o più ausiliari tecnici occorrenti.

Ove necessario per il proficuo svolgimento dell'incarico, il prefetto di Alessandria o il suo delegato provvederanno all'intervento di demolizione utilizzando strutture e mezzi finanziari messi a disposizione dal Comune di Camino entro 10 giorni dalla richiesta, ovvero, per il caso che la predetta amministrazione rimanga ulteriormente inerte, provvedendo direttamente, entro ulteriori 10 giorni, alla loro individuazione nell'ambito del bilancio comunale ed adottando gli atti all'uopo occorrenti, anche di natura contabile direttamente su detto bilancio (cfr. Cons. Stato, sez. II, sentenza 23 gennaio 2025, n. 519), eventualmente anche in deroga, trattandosi dell'esecuzione di un giudicato amministrativo, alle norme di contabilità pubblica e del codice dei contratti pubblici; il tutto con successivo recupero, da parte del Comune di Camino, a carico del responsabile dell'abuso edilizio di tutti gli oneri finanziari a tal fine sostenuti e documentati.

Inoltre, il commissario *ad acta* liquiderà in favore del ricorrente la sanzione prevista con la sentenza n. 4887/2025, nella misura e con la scansione

temporale ivi stabilite (e tuttavia con sua sospensione dal 29 settembre 2025 al 25 novembre 2025, come disposto con l'ordinanza n. 7591/2025), giacché il Comune di Camino, a differenza di quanto da esso sostenuto, avrebbe comunque potuto ottemperare direttamente pur nell'inerzia del precedente commissario *ad acta* (come precisato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 25 maggio 2021), essendo ben diversa l'ipotesi (stigmatizzata dall'ordinanza n. 7591/2025) della (illegittima) delega di attività del commissario *ad acta* all'amministrazione parte in causa.

Per adempiere all'incarico il nuovo commissario *ad acta* avrà a disposizione 110 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza; entro tale termine egli dovrà depositare in giudizio una relazione sullo svolgimento dell'attività di definitiva attuazione della sentenza ottemperanda, così come integrata e chiarita dalle precedenti pronunce emesse nel presente giudizio.

19. Le spese di lite della fase iniziata con l'istanza del ricorrente del 17 febbraio 2026 verranno regolate all'esito della prossima udienza camerale, che si fissa sin d'ora alla data del 3 novembre 2026.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, rende le disposizioni nei sensi e nei termini di cui al paragrafo 18.2. della parte motiva.

Rinvia la causa alla camera di consiglio del 3 novembre 2026.

Nulla dispone, allo stato, circa la regolazione delle spese e gli onorari della fase processuale iniziata con l'istanza del ricorrente del 17 febbraio 2026.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla segreteria della sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite, al precedente commissario *ad acta* (direttore della direzione ambiente, energia e territorio della Regione Piemonte) e al nuovo commissario *ad acta* (Prefetto di Alessandria).

Manda alla segreteria della sezione di trasmettere la presente ordinanza, nonché tutti gli atti del giudizio alla Procura regionale presso la sezione

giurisdizionale Piemonte della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 9, paragrafi 1 e 4, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti private e dei commissari *ad acta*, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Frigida

IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.